

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 05 giugno 2020

D.g.r. 3 giugno 2020 - n. XI/3190

Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e le Camere di commercio lombarde - Programma d'azione 2020 - Azioni per l'internazionalizzazione e la promozione di imprese lombarde all'estero - Revoca della d.g.r. n. XI/2917 del 9 marzo 2020 e approvazione dei criteri attuativi relativi all'iniziativa «Bando E-commerce 2020: nuovi mercati per le imprese lombarde»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività», con la quale la Regione persegue la crescita competitiva e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, supportando, tra l'altro, la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato e la promozione delle produzioni industriali delle imprese della Lombardia anche sui mercati esteri;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato il 10 luglio 2018 con d.c.r. n. XI/64, e sua relativa declinazione nel DEFR, che prevede tra i suoi obiettivi la promozione dell'export delle diverse filiere produttive;
- la d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;
- l'Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività tra Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, approvato con d.g.r. 12 novembre 2018 n. 767 e sottoscritto in data 17 dicembre 2018;
- la d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019, avente oggetto «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento delle linee guida approvate con d.g.r. n. XI/6790 del 30 giugno 2017 (di concerto con il Vicepresidente Sala e l'Assessore Mattinzoli)»;
- la d.g.r. del 29 dicembre 2019, n. 2688 avente ad oggetto «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo - Approvazione del Programma d'azione 2020 - (di concerto con il Vicepresidente Sala e gli assessori Caparini, Mattinzoli, Cambiaghi, Rolfi, Magoni, Cattaneo e Terzi)»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/2917 del 9 marzo 2020 avente oggetto «Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività tra Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde - Programma d'azione 2020 - Azioni per l'internazionalizzazione e la promozione di imprese lombarde all'estero - Bando Fiere internazionali 2020 - Nuovi mercati per le imprese lombarde - Approvazione dei criteri attuativi»;

Preso atto che:

- l'emergenza epidemiologica dovuta all'espansione del virus COVID-19 ha provocato pesanti ripercussioni sull'attività delle imprese, in particolare per le severe limitazioni sia all'attività lavorativa che agli spostamenti;
- la gran parte delle fiere internazionali previste nel corso dell'annualità 2020 sono state annullate o rinviate in ragione dell'emergenza sanitaria internazionale in corso;

Preso atto degli esiti del Tavolo tecnico regionale per l'internazionalizzazione, riunitosi in via telematica il 14 maggio 2020, nell'ambito del quale sono state condivise le azioni a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese lombarde e, in particolare, le misure per il rilancio economico dell'export a seguito dell'emergenza dovuta all'espandersi del virus COVID-19;

Ritenuto pertanto opportuno, in ragione delle suddette limitazioni conseguenti all'espansione del virus COVID-19 ed in accordo con il Sistema camerale lombardo:

- revocare l'iniziativa «Bando Fiere internazionali 2020 - Nuovi mercati per le imprese lombarde» di cui alla sopraccitata d.g.r. n. XI/2917 del 9 marzo 2020;
- promuovere contestualmente una misura volta a supportare le imprese lombarde che intendono sviluppare e/o consolidare la propria posizione sui mercati tramite lo strumento dell'E-commerce, incentivando l'accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e/o sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile);

Dato atto che i criteri attuativi dell'iniziativa «Bando E-commerce 2020 - Nuovi mercati per le imprese lombarde», descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stati condivisi con Unioncamere Lombardia;

Evidenziato che:

- Unioncamere Lombardia procederà all'emanazione del bando per l'individuazione delle imprese beneficiarie;
- la misura prevede lo svolgimento di un'istruttoria con procedura valutativa a graduatoria, a carico di Unioncamere Lombardia, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123;

Verificato che l'iniziativa è stata approvata da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo in via telematica in data 28 maggio 2020;

Ritenuto di prevedere una dotazione finanziaria per la realizzazione dell'intervento pari ad Euro 2.618.000,00, come di seguito suddivisi:

- Euro 905.000,00 a carico di Regione Lombardia, a valere sul capitolo 14.03.104.13507 del Bilancio regionale per l'annualità 2020;
- Euro 905.000,00 a carico di Regione Lombardia, a valere sul capitolo 14.03.104.13507 del Bilancio regionale per l'annualità 2021;
- Euro 808.000,00 a carico delle Camere di Commercio lombarde.

La dotazione delle Camere di Commercio, come indicato nella scheda azione di cui alla Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo del 28 maggio 2020, è così suddivisa:

Camera Commercio	di	Importo
Bergamo		€ 90.000,00
Brescia		€ 90.000,00
Como-Lecco		€ 74.000,00
Cremona		€ 31.000,00
Mantova		€ 31.000,00
Milano Monza-Brianza Lodi		€ 330.000,00
Pavia		€ 100.000,00
Sondrio		€ 12.000,00
Varese		€ 50.000,00
Totale		€ 808.000,00

Ritenuto pertanto:

- di revocare l'iniziativa «Bando Fiere internazionali 2020 - Nuovi mercati per le imprese lombarde» di cui alla sopraccitata d.g.r. n. XI/2917 del 9 marzo 2020;
- di approvare i criteri attuativi dell'iniziativa denominata «Bando E-commerce 2020 - Nuovi mercati per le imprese lombarde», come descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misura denominata «Bando E-commerce 2020 - Nuovi mercati per le imprese lombarde», ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, demandando altresì alla stessa l'attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- di dare atto che Unioncamere Lombardia si avvarrà delle Camere di Commercio lombarde per lo svolgimento delle istruttorie formali e per la verifica delle rendicontazioni;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore, è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde, a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Dato atto altresì che, in coerenza con quanto stabilito all'art. 11 delle Linee Guida di cui alla d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019, Regione Lombardia effettuerà controlli periodici a campione presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento

di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del d.p.r. 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie;

Ritenuto inoltre di stabilire che il trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia avverrà ai sensi della d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 e, nello specifico:

- erogazione di una prima tranche di risorse pari al 50% della dotazione finanziaria regionale, al momento dell'approvazione del provvedimento di concessione che individua i beneficiari finali;
- erogazione di una seconda tranche di risorse pari al 40% della dotazione finanziaria regionale sulla base dell'avanzamento dell'azione a fronte di una relazione intermedia presentata da parte di Unioncamere Lombardia nel mese di febbraio 2021 da cui si evidenzia l'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali relative alla prima tranche;
- erogazione del saldo a fronte della presentazione di una relazione finale presentata da Unioncamere Lombardia entro il mese di giugno 2021 e determinato sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari;

Ritenuto che la presente misura intende essere rivolta al potenziamento e differenziazione delle imprese relativamente alle possibilità legate all'e-commerce in un'ottica di non essere rivolta come aiuto subordinato a quantitativi di esportazione né come creazione di reti di vendita ma alla possibilità di utilizzare ogni modalità informatica dovuta alla evoluzione del mercato, anche in questa fase di crisi economica dovuta alla pandemia, in modo da offrire i propri prodotti e servizi online sia per il mercato domestico che per il mercato estero favorendo la fruizione indifferenziata da parte di ogni tipo di fruitore;

Valutato che le spese ammissibili elencate nell'allegato A devono essere verificate sulla base di tale finalità, escludendo ogni eventuale aiuto all'esportazione;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 3 aprile 2020 e ss.mm.ii;
- il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19» artt. 53 e sss nella parte in cui istituiscono il regime quadro per le Amministrazioni Regionali e le Camere di Commercio;
- la decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 sul regime quadro numerato come aiuto SA.57021 che approva la misura statale che autorizza le Amministrazioni regionali e le Camere di Commercio a concedere aiuti anticrisi di Stato secondo la Comunicazione di cui sopra ed in particolare l'art. 54 del d.l. 34 /2020 e i punti 42 e 44 della decisione per la compatibilità nel rispetto alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione nonché gli artt. 53, 61, 63 e 64 del d.l. 34/2020 in tema di principi generali e disposizioni comuni ed i punti 26 e seguenti della decisione per il cumulo ed il punto 29 e seguenti della decisione per il monitoraggio

Ritenuto a tal fine che:

- con solo riferimento all'utilizzo della disciplina citata in tema di aiuti temporanei anticrisi, le concessioni a valere sulla presente iniziativa sono assunte entro il 31 dicembre 2020;
- I contributi alle imprese beneficiarie sono concessi sulla base del regime scelto dal soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda, fatte salve le verifiche in fase istruttoria e la possibilità di modifica d'ufficio del regime applicato ove necessario, nel rispetto delle seguenti discipline:
 - del Reg(UE) 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare

alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- oppure nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 7 COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 e delle rispettive disposizioni comuni citate;

Stabilito che in caso di contributo concesso ai sensi del Reg (UE) 1407/13 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli) la concessione non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 1407/2013;
- alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che l'impresa richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);
- attesti di non rientrare in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Stabilito che, in caso di contributo concesso nel rispetto della decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 sul regime quadro numerato come aiuto SA.57021 che approva la misura statale che autorizza le Amministrazioni regionali e le Camere di Commercio a concedere aiuti anticrisi di Stato secondo la Comunicazione di cui sopra ed in particolare nel rispetto dell'art. 54 del d.l. 34 /2020 e i punti 42 e 44 della decisione per la compatibilità nel rispetto alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione nonché gli artt. 53, 61, 63 e 64 del d.l. 34/2020 in tema di principi generali e disposizioni comuni ed i punti 26 e seguenti della decisione per il cumulo ed il punto 29 e seguenti della decisione per il monitoraggio:

- gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel limite massimo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumulati con aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;
- al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3.1 non superino il massimale di 800.000,00 euro stabilito dal quadro temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto cumulabile ai sensi del presente bando e della decisione della Commissione europea sull'aiuto SA.57021, concesso anche da altre autorità a valere sulla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione citata, sarà verificata da parte di Unioncamere Lombardia la posizione del soggetto beneficiario esclusivamente all'interno del Registro Nazionale Aiuti, fino a nuova eventuale determinazione statale;
- le imprese beneficiarie ai fine della concessione non devono essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019 e che per la verifica di tale vincolo devono essere richieste specifiche autodichiarazioni ai sensi del d.p.r. 445/2000 da parte dell'impresa richiedente;
- gli aiuti in questione possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

Vista la legge 234/2012 art. 52 ed il decreto 115/2017 art. 9 e ss.;

Stabilito che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura non è rivolta ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che il procedimento di concessione sino alla liquidazione è ascrivito ad Unioncamere Lombardia, quale soggetto gestore della misura, che provvederà ad individuare al suo interno il dirigente competente per il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 05 giugno 2020

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di demandare a Unioncamere gli adempimenti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 al fine di assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ed in particolare le visure relative agli aiuti de minimis (anche nel rispetto dell'art.14 comma 4 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115) e la visura aiuti di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 nonché le registrazioni degli aiuti individuali secondo quanto stabilito all'art.9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, a seguito della registrazione della misura in RNA da parte del Dipartimento delle Politiche Europee, e secondo eventuali determinazioni statali con riferimento alle concessioni entro il regime quadro SA.57021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Aiuti di stato nella seduta del 26 maggio 2020;

Dato atto che il procedimento di concessione sino alla liquidazione è ascrivito ad Unioncamere Lombardia, quale soggetto gestore della misura, che provvederà ad individuare al suo interno il dirigente competente per il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto altresì che con successivi provvedimenti del Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Internazionalizzazione, Export e Promozione si procederà all'adozione dei necessari atti contabili;

Viste:

- la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di revocare, in ragione delle limitazioni all'attività lavorativa e all'organizzazione delle fiere internazionali conseguenti all'espansione del virus COVID-19, l'iniziativa «Bando Fiere internazionali 2020 - Nuovi mercati per le imprese lombarde» di cui alla sopraccitata d.g.r.n. XI/2917 del 9 marzo 2020;

2. di promuovere contestualmente una misura volta a supportare le imprese lombarde che intendono sviluppare e/o consolidare la propria posizione sui mercati tramite lo strumento dell'E-commerce, incentivando l'accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e/o sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile);

3. di approvare i criteri attuativi dell'iniziativa denominata «Bando E-commerce 2020 - Nuovi mercati per le imprese lombarde», come descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misura denominata «Bando E-commerce 2020 - Nuovi mercati per le imprese lombarde», ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, demandando altresì alla stessa l'attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013;

5. di dare atto che il procedimento di concessione sino alla liquidazione è ascrivito ad Unioncamere Lombardia, quale soggetto gestore della misura, che provvederà ad individuare al suo interno il dirigente competente per il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;

6. di dare atto che Unioncamere Lombardia si avvarrà delle Camere di Commercio lombarde per lo svolgimento delle istruttorie formali e per la verifica delle rendicontazioni;

7. di prevedere una dotazione finanziaria per la realizzazione dell'intervento pari ad Euro 2.618.000,00, come di seguito suddivisi:

- Euro 905.000,00 a carico di Regione Lombardia, a valere sul capitolo 14.03.104.13507 del Bilancio regionale per l'annualità 2020;
- Euro 905.000,00 a carico di Regione Lombardia, a valere

sul capitolo 14.03.104.13507 del Bilancio regionale per l'annualità 2021;

- Euro € 808.000,00 a carico delle Camere di Commercio lombarde.

La dotazione delle Camere di Commercio, come indicato nella scheda azione di cui alla Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo del 28 maggio 2020, è così suddivisa:

Camera Commercio	di	Importo
Bergamo		€ 90.000,00
Brescia		€ 90.000,00
Como-Lecco		€ 74.000,00
Cremona		€ 31.000,00
Mantova		€ 31.000,00
Milano Monza-Brianza Lodi		€ 330.000,00
Pavia		€ 100.000,00
Sondrio		€ 12.000,00
Varese		€ 50.000,00
Totale		€ 808.000,00

8. di stabilire che il trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia avverrà ai sensi della d.g.r.n. XI/1662 del 27 maggio 2019 e, nello specifico:

- erogazione di una prima tranche di risorse pari al 50% della dotazione finanziaria regionale, al momento dell'approvazione del provvedimento di concessione che individua i beneficiari finali;
- erogazione di una seconda tranche di risorse pari al 40% della dotazione finanziaria regionale sulla base dell'avanzamento dell'azione a fronte di una relazione intermedia presentata da parte di Unioncamere Lombardia nel mese di febbraio 2021 da cui si evidenzia l'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali relative alla prima tranche;
- erogazione del saldo a fronte della presentazione di una relazione finale presentata da Unioncamere Lombardia entro il mese di giugno 2021 e determinato sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari;

9. di dare atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore, è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde, a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

10. di prevedere che gli interventi e contributi a favore delle MPMI previsti dal presente provvedimento siano concessi sulla base del regime scelto dal soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda, fatte salve le verifiche in fase istruttoria e la possibilità di modifica d'ufficio del regime applicato ove necessario, nel rispetto delle seguenti discipline:

- del Reg(UE) 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- oppure nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 e delle rispettive disposizioni comuni citate;

11. di demandare al Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Internazionalizzazione, Export e Promozione l'adozione dei necessari atti contabili;

12. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi del ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

TITOLO	BANDO E-COMMERCE 2020: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE. APPROVAZIONE DEI CRITERI ATTUATIVI
FINALITÀ	In un contesto emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica COVID-19 in cui è sostanzialmente inibita la partecipazione fisica alle manifestazioni fieristiche, si rende necessaria l'individuazione di canali alternativi per garantire comunque uno sbocco commerciale non limitato al mercato domestico dei prodotti delle imprese lombarde. Partendo da tale presupposto, la presente misura è finalizzata al sostegno delle MPMI che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati tramite lo strumento dell'E-commerce, incentivando l'accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e/o sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile).
R.A. DEL PRS X LGS.	51. Sostegno all'export delle imprese
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>MPMI.</p> <p>I beneficiari sono le imprese che, al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere micro, piccola o media impresa con riferimento all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2014; • avere una sede operativa in Lombardia almeno al momento dell'erogazione del contributo; • avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia al momento dell'erogazione del contributo; • non avere ricevuto finanziamenti a fondo perduto su bandi regionali o camerali per le medesime spese; • essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; • non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis) (in caso di contributo richiesto ai sensi del Reg (UE) 1407/13) • non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente (in caso di contributo richiesto ai sensi del Reg (UE) 1407/13); • non trovarsi in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Reg (UE) n. 651/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019 (in caso di contributo concesso nel rispetto della decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 sul regime quadro numerato come aiuto SA.57021). • avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia). Tale requisito sarà oggetto di verifica della documentazione antimafia tramite interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia; • essere in regola con i versamenti contributivi, la verifica sarà effettuata a mezzo DURC; • non avere forniture in essere con una delle Camere di Commercio lombarde, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.
SOGGETTO	Unioncamere Lombardia – la pubblicazione del bando per la selezione

GESTORE	delle imprese beneficiarie, nonché l'attività di promozione dell'iniziativa sul territorio, saranno a cura del soggetto gestore.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Anno 2020 - 2021 : Euro 2.618.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse autonome regionali Euro 1.810.000,00 + risorse del sistema camerale Euro 808.000,00
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ contributo a fondo perduto ➤ percentuale di contribuzione pari al 70% delle spese ➤ valore massimo del contributo € 10.000,00 ➤ valore minimo dell'investimento € 4.000,00
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>La misura intende essere rivolta al potenziamento e differenziazione delle imprese relativamente alle possibilità legate all'e-commerce in un'ottica di non essere rivolta come aiuto subordinato a quantitativi di esportazione né come creazione di reti di vendita ma alla possibilità di utilizzare ogni modalità informatica dovuta alla evoluzione del mercato, anche in questa fase di crisi economica dovuta alla pandemia, in modo da offrire i propri prodotti e servizi online sia per il mercato domestico che per il mercato estero favorendo la fruizione indifferenziata da parte di ogni tipo di fruitore.</p> <p>Gli aiuti sono concessi sulla base del regime scelto dal soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda, fatte salve le verifiche in fase istruttoria e la possibilità di modifica d'ufficio del regime applicato ove necessario, nel rispetto delle seguenti discipline:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) del Regolamento (UE) 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo); 2) oppure nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 7 COVID-19" e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e delle rispettive disposizioni comuni citate <p>Sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", un'impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).</p> <p>Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.</p> <p>Se l'impresa unica richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente,</p>

	<p>tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti.</p> <p>Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale pertinente, l'aiuto non può beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7). L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.</p> <p>Gli aiuti "de minimis" non possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili.</p> <p>In caso di contributo concesso nel rispetto della decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 sul regime quadro numerato come aiuto SA.57021 che approva la misura statale che autorizza le Amministrazioni regionali e le Camere di Commercio a concedere aiuti anticrisi di Stato secondo la Comunicazione di cui sopra ed in particolare nel rispetto dell'art.54 del DL 34 /2020 e i punti 42 e 44 della decisione per la compatibilità nel rispetto alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione nonché gli artt. 53, 61, 63 e 64 del DL 34/2020 in tema di principi generali e disposizioni comuni ed i punti 26 e seguenti della decisione per il cumulo ed il punto 29 e seguenti della decisione per il monitoraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel limite massimo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumulati con aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi. • gli aiuti in questione possono essere concessi entro e non oltre il 31/12/2020
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Al momento della presentazione della domanda, le imprese interessate dovranno avere già individuato il portafoglio prodotti da proporre sul canale di vendita online, i mercati esteri di destinazione e uno o più canali specializzati di vendita online, selezionati in coerenza con gli obiettivi di prodotto e del mercato di destinazione.</p> <p>Le aziende potranno presentare progetti relativi all'apertura e/o al consolidamento di un canale commerciale per l'export dei propri prodotti tramite l'accesso a servizi specializzati per la vendita online b2b e/o b2c:</p> <ul style="list-style-type: none"> • forniti da terze parti, che siano retailer, marketplace o servizi di vendita privata, a condizione che la transazione commerciale avvenga tra l'azienda e l'acquirente finale; • realizzati all'interno del portale aziendale proprietario. <p>Al termine delle attività previste, i progetti dovranno aver dimostrato l'avvio dell'attività di vendita online salvo che l'impresa, in fase di descrizione del progetto, sia in grado di dimostrare che la tipologia di prodotti e/o mercato di riferimento rendano impossibile o non conveniente l'effettuazione delle transazioni commerciali online. In questo ultimo caso, il portale e-commerce dovrà quanto meno permettere la possibilità di richiedere un preventivo o un ordine di acquisto.</p>
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammesse al contributo le seguenti voci di spesa:</p> <p>a) accesso ai servizi di vendita online sui canali prescelti (tariffe di registrazione ed eventuali quote determinate in percentuale sulle transazioni effettivamente realizzate, sostenute durante il periodo di</p>

	<p>validità del progetto);</p> <p>b) analisi di fattibilità del progetto, con particolare riferimento alle esigenze di adeguamento amministrativo, organizzativo, formativo, logistico, di acquisizione di strumenti e servizi;</p> <p>c) organizzazione di interventi specifici di formazione del personale (fino a un limite massimo del 20% della somma delle restanti voci di spesa);</p> <p>d) acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment;</p> <p>e) realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale export digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di vendita online prescelti (p.e.: predisposizione delle schede prodotto nonché di tutorial, gallery fotografiche, webinar, per la presentazione degli articoli e relative traduzioni in lingua);</p> <p>f) progettazione, sviluppo e/o manutenzione di sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile), anche per quanto riguarda la sincronizzazione con canali marketplace forniti da soggetti terzi;</p> <p>g) progettazione, sviluppo e/o manutenzione di piattaforme di AR Business commerce, ad esempio simulatori 3D olografici che permettano di visualizzare gli ambienti (es. per mostrare la propria azienda: dotazione tecnologica, parco macchine...) servizi, lavorazioni e prodotti (visualizzando i dati tecnici di interesse, esempi di lavorazioni effettuate, etc.);</p> <p>h) sostegno al posizionamento dell'offerta sui canali commerciali digitali prescelti verso i mercati esteri selezionati;</p> <p>i) automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web (API – Application Programming Interface);</p> <p>j) raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi CRM;</p> <p>k) protezione e/o registrazione dei marchi e/o degli articoli compresi nel portafoglio prodotti nei mercati di destinazione prescelti;</p> <p>l) campagna digital marketing ed attività di promozione sui canali digitali (fino un limite massimo del 20% della somma delle restanti voci di spesa)</p>				
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa a graduatoria (di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo il punteggio assegnato al progetto.				
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande dovranno essere presentate utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione da Unioncamere Lombardia. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda.</p> <p>Verranno svolte un'istruttoria formale per la verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilità a cura del soggetto attuatore con l'ausilio delle Camere di commercio lombarde e un'istruttoria tecnica ad opera di un Nucleo di valutazione appositamente designato, tesa a verificarne la qualità progettuale secondo i seguenti criteri:</p> <table border="1" data-bbox="429 1688 1218 1871"> <thead> <tr> <th data-bbox="429 1688 682 1751">Macro-criteri di valutazione</th> <th data-bbox="682 1688 1218 1751">Parametri di valutazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="429 1751 682 1871">A. Chiarezza e coerenza nella definizione degli obiettivi</td> <td data-bbox="682 1751 1218 1871">A.1 Livello di chiarezza nella presentazione della proposta progettuale con particolare riferimento all'indicazione dettagliata di: attività previste, tempi di realizzazione, obiettivi;</td> </tr> </tbody> </table>	Macro-criteri di valutazione	Parametri di valutazione	A. Chiarezza e coerenza nella definizione degli obiettivi	A.1 Livello di chiarezza nella presentazione della proposta progettuale con particolare riferimento all'indicazione dettagliata di: attività previste, tempi di realizzazione, obiettivi;
Macro-criteri di valutazione	Parametri di valutazione				
A. Chiarezza e coerenza nella definizione degli obiettivi	A.1 Livello di chiarezza nella presentazione della proposta progettuale con particolare riferimento all'indicazione dettagliata di: attività previste, tempi di realizzazione, obiettivi;				

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="418 340 682 583"></td> <td data-bbox="682 340 1215 583"> <p>A. 2 Livello qualitativo della proposta progettuale con riferimento alla coerenza del progetto rispetto agli obiettivi previsti: natura e pertinenza dei servizi richiesti e degli eventi pianificati, coerenza con le capacità tecnico-organizzative e con l'esperienza dell'impresa</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 583 682 774" rowspan="3"> <p>B. Predisposizione all'export del soggetto proponente</p> </td> <td data-bbox="682 583 1215 646"> <p>B.1 Esperienza nell'export</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="682 646 1215 709"> <p>B.2 Organizzazione aziendale</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="682 709 1215 774"> <p>B.3 Capacità produttiva</p> </td> </tr> </table>		<p>A. 2 Livello qualitativo della proposta progettuale con riferimento alla coerenza del progetto rispetto agli obiettivi previsti: natura e pertinenza dei servizi richiesti e degli eventi pianificati, coerenza con le capacità tecnico-organizzative e con l'esperienza dell'impresa</p>	<p>B. Predisposizione all'export del soggetto proponente</p>	<p>B.1 Esperienza nell'export</p>	<p>B.2 Organizzazione aziendale</p>	<p>B.3 Capacità produttiva</p>	<p>Saranno ritenuti ammissibili al contributo solamente i progetti che, oltre ad aver superato previamente la fase di ammissibilità formale, avranno conseguito un punteggio minimo complessivo di 65 punti su 100 dei criteri valutativi del progetto.</p> <p>I soggetti richiedenti saranno finanziati in ordine di punteggio fino al raggiungimento della dotazione finanziaria prevista. Più nello specifico, l'assegnazione avverrà con le seguenti modalità: seguendo l'ordine di punteggio, in primo luogo ciascun contributo sarà finanziato per il 50% con fondi messi a disposizione dalla rispettiva Camera di commercio (in funzione della sede dell'impresa) e per il restante 50% con fondi di Regione Lombardia. Una volta esaurite le risorse messe a disposizione da tutte le Camere di commercio, i fondi di Regione Lombardia rimanenti saranno assegnati, sempre scorrendo la lista delle imprese estratte, senza più considerare il vincolo territoriale.</p> <p>Il termine per la conclusione del procedimento, comprensivo dell'adozione e pubblicazione del provvedimento di ammissione ai benefici oggetto della misura, è stabilito di 60 giorni dalla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande.</p>
	<p>A. 2 Livello qualitativo della proposta progettuale con riferimento alla coerenza del progetto rispetto agli obiettivi previsti: natura e pertinenza dei servizi richiesti e degli eventi pianificati, coerenza con le capacità tecnico-organizzative e con l'esperienza dell'impresa</p>							
<p>B. Predisposizione all'export del soggetto proponente</p>	<p>B.1 Esperienza nell'export</p>							
	<p>B.2 Organizzazione aziendale</p>							
	<p>B.3 Capacità produttiva</p>							
<p>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>I contributi saranno erogati dal soggetto attuatore, per il tramite delle Camere di commercio, in un'unica soluzione a saldo, di norma entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione di rendicontazione delle attività realizzate e delle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario.</p> <p>Le risorse verranno messe a disposizione del soggetto gestore ai sensi della DGR n. XI/1662 del 27 maggio 2019 (50% all'approvazione della graduatoria, 40% a seguito di relazione intermedia, 10% a saldo a seguito di rendicontazione a giugno 2021).</p>							